

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
714/2016/R/GAS**

**INTRODUZIONE DI MECCANISMI DI MERCATO PER IL
CONFERIMENTO AGLI UTENTI DELLA CAPACITÀ DI
RIGASSIFICAZIONE**

**Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale**

1 dicembre 2016

Premessa

Il presente documento sottopone a consultazione l'introduzione di meccanismi di mercato per il conferimento della capacità di rigassificazione agli utenti del mercato del gas con l'obiettivo di superare l'attuale meccanismo di allocazione basato su criteri di priorità nell'accesso. Le modifiche prospettate potrebbero trovare attuazione già a partire dalle procedure di conferimento per il prossimo anno termico.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte **entro e non oltre il 16 gennaio 2017**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati gas all'ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Il contesto infrastrutturale, normativo e di mercato	5
3	Aspetti rilevanti dell'attuale regolazione	6
4	Il servizio integrato rigassificazione - stoccaggio	10
5	L'evoluzione dei meccanismi di conferimento e della regolazione del fattore di copertura dei ricavi.....	12

1 Introduzione

Con il quadro strategico 2015-2018 l'Autorità ha dichiarato di voler introdurre criteri di mercato per l'allocazione della capacità di rigassificazione.

La regolazione dell'accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquido (di seguito: Gnl) e dell'erogazione del servizio di rigassificazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è stata da ultimo definita nella deliberazione 19 marzo 2015, n. 118/2015/R/Gas, (di seguito: deliberazione 118/2015/R/gas), ma origina negli anni 2000.

Tale provvedimento, ha riformato ampiamente la regolazione allora vigente contenuta nella deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05 relativamente all'utilizzo della capacità di rigassificazione del Gnl e alla gestione delle congestioni, rispondendo così alle esigenze del mutato quadro di mercato che richiede una maggiore flessibilità nell'utilizzo della capacità conferita. La riforma introdotta con la deliberazione 118/2015/R/gas non ha invece riguardato i meccanismi di allocazione delle capacità che sono quindi ancora basati sulle vetuste logiche dell'accesso prioritario e del *pro rata*.

L'evoluzione del contesto internazionale dell'approvvigionamento del Gnl, dell'assetto normativo europeo e, più in generale, del mercato del gas naturale rende opportuno il superamento di questo assetto verso logiche di accesso al servizio di rigassificazione basate sul merito economico.

La presente consultazione riguarda dunque i seguenti ambiti:

- a) l'introduzione di meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento della capacità di rigassificazione;
- b) la valutazione della procedura ad asta più efficiente, nonché dei relativi criteri utilizzabili per la definizione del prezzo di riserva.

Nel seguito verranno illustrati: il contesto normativo e di mercato del servizio di rigassificazione del Gnl (capitolo 2), gli aspetti di maggior rilievo dell'attuale regolazione (capitolo 3), l'esperienza effettuata con servizio integrato rigassificazione-stoccaggio (capitolo 4) e gli orientamenti dell'Autorità in merito alle esigenze di riforma (capitolo 5).

2 Il contesto infrastrutturale, normativo e di mercato

L'attuale contesto di mercato si caratterizza per la relativa abbondanza di capacità di rigassificazione disponibile non conferita presso i terminali italiani, a seguito di un calo significativo della domanda di gas in Italia e in Europa rispetto agli anni pre-crisi. Dopo il crollo connesso con la crisi economica del 2009, i consumi di gas dei paesi dell'Unione europea non hanno infatti ancora ripreso i livelli e la dinamica di crescita registrata negli anni precedenti.

Anche l'assetto normativo del gas si è fortemente evoluto negli ultimi anni. In particolare l'implementazione nella regolazione nazionale da parte di questa Autorità delle direttive europee in materia di allocazione della capacità transfrontaliera e di gestione delle congestioni, nonché l'introduzione di un sistema di bilanciamento di mercato (avviato in Italia solo nel 2011 prodromo della riforma gas dell'Autorità nel 2012) hanno reso più agevole e flessibile l'accesso alle infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e hanno fatto emergere solidi riferimenti di mercato anche per l'individuazione del valore delle risorse del sistema.

Il servizio di rigassificazione del Gnl assume quindi, nel nuovo contesto infrastrutturale, normativo e di mercato sempre più il ruolo di risorsa in un mercato globale, svincolata dalle vecchie relazioni univoche tra terminali di liquefazione e terminali di rigassificazione formalizzate in contratti di tipo *take or pay* di lungo periodo.

Il mercato globale del Gnl ha conosciuto cambiamenti importanti negli ultimi 15 anni nella direzione di un mercato flessibile e dinamico: dal 2000 al 2014 il numero di Paesi importatori di Gnl è triplicato e i volumi scambiati *spot* e *short-term* sono più che decuplicati¹. Nell'ultima decade poi il volume complessivo di scambi di Gnl è aumentato del 70% con Paesi e regioni nuovi importatori (Cina, America Latina, Medio Oriente). Dopo l'incremento sostanziale di capacità di liquefazione del 2009-2010 (Qatar, Russia, Sud-Est Asiatico), un altro significativo aumento della capacità di liquefazione è atteso da qui al 2020 quando i progetti, soprattutto negli Stati Uniti e in Australia, ora in costruzione o con decisione finale di investimento già presa, diventeranno operativi². A questo aumento dell'offerta di gas liquefatto potrebbe non corrispondere un ugual aumento della domanda, il che dovrebbe risultare in prezzi del

¹ Dati IEA

² 16 nuovi progetti sono in costruzione, per un totale di capacità di export di 170 bcm, di cui l'80% del totale negli USA e Australia.

Gnl più bassi, almeno nel breve e medio periodo³ forieri di un aumento delle importazioni Gnl in Europa.

Per sfruttare dunque appieno il potenziale che il Gnl può offrire in termini di flessibilità, come auspicato anche dalla Commissione Europea nella sua strategia per il Gnl e stoccaggi, e di diversificazione aggiuntiva al sistema gas, si rende necessaria un'ulteriore revisione delle norme per favorire la formazione di chiari segnali di prezzo anche nella piattaforma euro-italiana, sia per attrarre Gnl dove è necessario, sia per permettere agli investimenti in progetti di approvvigionamento di concretizzarsi.

3 Aspetti rilevanti dell'attuale regolazione

Regolazione vigente in materia di accesso ai terminali

Ai fini dell'esame della regolazione vigente occorre preliminarmente osservare che le attuali procedure di conferimento si differenziano sia in base alla durata del conferimento (distinto in conferimento infrannuale e in conferimento annuale o superiore all'anno) che in base al servizio offerto (continuativo o *spot*⁴) nonché per il fatto che si tratti di capacità di un terminale in regime di accesso dei terzi o di capacità residua di un terminale esente⁵.

Conferimenti long-term

La capacità di rigassificazione è offerta e conferita su base annuale o per periodi superiori all'anno (o *long term* in analogia con la definizione del regolamento 715/2009), nell'ambito di procedure che si svolgono con cadenza annuale, tra l'1 luglio e l'1 agosto di ogni anno, con riferimento alla capacità disponibili per gli anni termici successivi a quello in cui si svolge la procedura.

I criteri di conferimento della capacità *long term* sono differenziati a seconda che la capacità sia di un terminale regolato o sia capacità residua di un terminale esente.

³ EU Commission SWD (2016)23 final.

⁴ La capacità di rigassificazione può essere conferita per due servizi di rigassificazione: continuativo e *spot*. La differenza fra i due è che il servizio continuativo prevede una o più scariche nell'arco di un periodo predefinito. La data di ogni singola scarica è stabilita in quest'arco di tempo sulla base dei programmi di consegna del Gnl secondo procedure specificate nei codici di rigassificazione. Il servizio *spot* è invece erogato con riferimento ad una singola scarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle consegne del Gnl. La disponibilità di capacità *spot* emerge quindi con breve preavviso rispetto alla data di scarica, a seguito della programmazione di tutti gli utenti nel mese precedente a quello di consegna.

⁵ La capacità residua è la quota di capacità di rigassificazione non oggetto di esenzione di un terminale cui sia stata accordata un'esenzione parziale dal regime di accesso dei terzi.

La deliberazione 118/2015/R/gas, che ha confermato l'assetto in materia di allocazione della capacità, disciplina all'articolo 5 i criteri di conferimento della capacità dei terminali regolati. Tale assetto prevede che la capacità sia conferita, nel rispetto delle condizioni economiche definite dall'Autorità con i propri provvedimenti tariffari:

- a) per l'anno termico; con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno in cui si svolge la procedura;
- b) per periodi pluriennali, non superiori ai 5 anni termici con effetto però dell'1 ottobre del secondo anno successivo.

Il criterio di accesso è il seguente, se le capacità sono insufficienti. Nel caso in cui le capacità richieste siano superiori alle capacità conferibili, l'impresa di rigassificazione soddisfa prioritariamente le richieste dei titolari di contratti di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998⁶, e, in seconda battuta, quelle dei titolari di contratti di importazione pluriennali ed annuali. Nel caso in cui la capacità conferibile sia inferiore a quella necessaria per soddisfare le richieste dei titolari prioritari, l'impresa di rigassificazione applica un criterio di ripartizione *pro-quota* nell'ambito della fascia prioritaria congestionata.

Il conferimento della capacità residua dei terminali esenti a norma dell'articolo 1, comma 20, della legge 239/04 è invece disciplinato secondo procedure definite dall'Autorità in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro dello sviluppo economico. Il Ministro ha definito tali criteri con il decreto 28 aprile 2006 cui l'Autorità ha dato attuazione relativamente al terminale di Rovigo con la deliberazione 168/06.

In base alle richiamate disposizioni la capacità di rigassificazione residua è conferita ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni, in base alle priorità che privilegiano, nell'ordine: i soggetti che importano gas per consumi propri, i soggetti che contribuiscono ad aumentare la liquidità del sistema cedendo volumi di gas nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, i soggetti che concorrono alla sicurezza del sistema contribuendo alla differenziazione delle fonti di approvvigionamento, soggetti diversi dall'operatore dominante nell'approvvigionamento di gas per il mercato italiano.

⁶ Tale priorità è limitata al volume minimo annuale consegnato presso il terminale, a partire dall'anno termico 2001/2002, per l'esecuzione del contratto *take or pay*. Posto che in alcuni anni non sono stati consegnati presso terminali italiani volumi relativi a questi contratti, questa classe di priorità è ormai vuota.

La deliberazione 168/06 ha previsto che i predetti criteri si applichino per i conferimenti delle capacità *long term*. Per le capacità *short term* si applica la medesima regolazione sia per la capacità dei terminali regolati che per la capacità residua dei terminali esenti.

Conferimenti short term

La capacità di rigassificazione che risulta disponibile a valle delle procedure annuali relativamente al primo anno termico successivo allo svolgimento della procedura, sono rese disponibili nell'ambito di procedure infrannuali, che si svolgono con cadenza mensile.

La regolazione per l'allocazione della capacità *short term*, contenuta all'articolo 6 della deliberazione 118/2015/R/gas, si limita a individuare alcuni principi di base cui devono attenersi le procedure di dettaglio da definire nei codici di rigassificazione: il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e l'esigenza di favorire l'utilizzo dell'impianto.

Per la capacità per il servizio *spot* è inoltre previsto che oltre un termine temporale, definito nel codice di rigassificazione, la capacità eventualmente ancora disponibile è conferita al soggetto che per primo ne faccia richiesta (*first come first served*).

In virtù di questo assetto le imprese di rigassificazione gestiscono:

- procedure mensili per l'allocazione delle capacità per il servizio continuativo eventualmente disponibili per la consegna del Gnl nel periodo che va dal mese successivo a quello di svolgimento della procedura sino al termine dell'anno termico;
- procedure per l'allocazione della capacità *spot* che riguardano la capacità eventualmente disponibile a valle della definizione del programma di consegna del Gnl e che si svolgono al termine del mese precedente o nello stesso mese in cui è prevista la scarica.

Nell'ambito delle medesime procedure sono oggetto di conferimento sia le capacità disponibili perché non conferite che le capacità eventualmente rese disponibili dagli utenti. L'articolo 6 della deliberazione 118/2015/R/gas prevede che la capacità di rigassificazione che risulta disponibile sia conferita prioritariamente rispetto a quella resa disponibile dagli utenti.

È evidente che le sopra richiamate modalità di accesso ai servizi di rigassificazione possono risultare disallineate con i criteri di merito economico già in vigore nel mercato del gas.

Regolazione vigente in materia di fattore di copertura dei ricavi delle imprese di rigassificazione

La deliberazione 438/2013/R/gas definisce i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014-31 dicembre 2017 (RTRG) e in particolare gli articoli 17 e 18 dell'Allegato A di tale deliberazione disciplinano le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi (ex fattore di garanzia), istituto tariffario volto ad assicurare una parziale copertura dei ricavi dei terminali (nei limiti del 64% dei ricavi complessivi di riferimento) in casi di situazioni temporanee e transitorie in cui l'impresa di rigassificazione non riesca a conferire una quota adeguata delle relative capacità. Tale istituto ha la finalità di far concorrere il sistema gas alla realizzazione di infrastrutture che si ritiene possano apportare benefici al sistema ed alla collettività degli utenti in termini di sicurezza, economicità e concorrenza.

La medesima deliberazione ha previsto l'applicazione selettiva dell'istituto ai nuovi terminali solo nel caso in cui i medesimi siano considerati strategici per il sistema. Al fine di assicurare la massima efficienza del fattore di copertura dei ricavi, in coerenza con la nuova impostazione selettiva della regolazione, l'Autorità ha previsto che, per i nuovi terminali dichiarati strategici, il livello di copertura dei ricavi sia differenziato, caso per caso, e comunque entro livelli minimi e massimi prestabiliti, tenuto conto della rischiosità e del contributo dell'iniziativa alla promozione della competitività nel mercato del gas naturale,

Con la successiva deliberazione 191/2016/R/gas l'Autorità ha modificato l'articolo 18 della RTRG per considerare, nella determinazione del fattore di copertura dei ricavi, anche i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio, di cui si parlerà al successivo paragrafo.

In esito alla modifica introdotta con la deliberazione 191/2016/R/gas il fattore di copertura dei ricavi FC_t^L è calcolato come segue:

$$FC_t^L = \max[\alpha \cdot RL_t - REF_t^L - RF_t - RINT_t; 0]$$

Dove:

- α rappresenta il livello (parziale) di copertura dei ricavi riconosciuti;
- RL_t è il ricavo di riferimento per l'anno t;
- FC_t^L è il fattore di copertura dei ricavi per l'anno t;

- REF_t^L sono i ricavi conseguiti applicando i corrispettivi unitari di impegno Cqs al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla deliberazione 438/2013/R/Gas, alle capacità conferite per l'anno t ;
- RF_t sono i ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi di flessibilità di cui alla deliberazione 502/2013/R/GAS, al netto dei costi incrementali derivanti dalla erogazione dei suddetti servizi;
- $RINT_t$ sono i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 della deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS.

4 Il servizio integrato rigassificazione - stoccaggio

In previsione dell'introduzione di meccanismi di mercato per il conferimento della capacità di rigassificazione, oggetto della presente consultazione, appare utile richiamare le novità introdotte con il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio (di seguito: servizio integrato) che consiste nell'offerta coordinata di un servizio di rigassificazione e di un servizio di stoccaggio con modulazione uniforme.

Nello specifico il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016) ha riservato capacità di stoccaggio pari ad un miliardo di metri cubi per l'offerta di un servizio integrato con la finalità di consentire alle imprese industriali l'approvvigionamento diretto di Gnl dall'estero, estendendo, di fatto, a tale servizio le metodologie di allocazione della capacità secondo logiche di mercato precedentemente adottate dall'Autorità per il settore dello stoccaggio del gas naturale. Nel caso specifico del servizio integrato il decreto 25 febbraio 2016 ha precisato, inoltre, che dall'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo non sarebbero dovuti derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema, fatto salvo quanto previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e rigassificazione.

Con la deliberazione 77/2016/R/gas l'Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione e stoccaggio per il servizio integrato, in linea con le disposizioni del decreto 25 febbraio 2016.

In relazione ai prezzi di riserva dell'asta per il conferimento della capacità associate al servizio integrato, la deliberazione 77/2016/R/gas ne ha definito i criteri tenendo conto:

- della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni conferimento, tra il prezzo

- del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
- della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare dei corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, del costo dei consumi di iniezione ed erogazione, degli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di rigassificazione ed in particolare dei corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, nonché del valore dei quantitativi riconosciuti dall'utente a copertura di consumi e perdite.

La metodologia di calcolo del prezzo di riserva per il servizio integrato è stata definita dall'Autorità con deliberazione 24 marzo 2016, 135/2016/R/GAS. Tale metodologia ha tenuto conto del fatto che il conferimento nell'ambito del servizio integrato di quote di capacità di stoccaggio e di rigassificazione a prezzi inferiori al prezzo di riserva previsto per il solo servizio di stoccaggio uniforme sarebbe equivalente ad un'assegnazione della capacità di rigassificazione a prezzo negativo (quindi paradossale) e potrebbe generare ingiustificati maggiori oneri per il sistema del gas naturale. In altri termini, la delibera ha previsto che il prezzo di assegnazione del servizio integrato non potesse essere inferiore al prezzo di riserva delle aste per l'allocazione della capacità di stoccaggio.

Il servizio integrato, come applicato, ha mostrato una sua attrattività commerciale e le procedure, che hanno interessato i tre terminali di rigassificazione operanti in Italia, si sono concluse con l'allocazione di sei slot di scarica presso il terminale di Panigaglia e il terminale di Livorno. La capacità complessiva di stoccaggio conferita per il servizio integrato, a fronte di richieste pervenute da quattordici soggetti, è stata di circa 500 milioni di metri cubi, pari a metà della capacità offerta per il conferimento.

Tuttavia, il medesimo servizio integrato è stato anche oggetto di alcuni rilievi critici in relazione alle modalità applicative e agli effetti derivanti dagli esiti delle procedure di conferimento di cui l'Autorità sta tenendo conto.

Nello specifico un utente del servizio di rigassificazione ha evidenziato come il prezzo di riserva, sia andato a costituire un nuovo riferimento di prezzo per la capacità di rigassificazione in Italia, discostandosi in maniera significativa dai criteri stabiliti dalle tariffe per il medesimo servizio. Da tale applicazione ne sarebbe derivato:

- uno svantaggio competitivo per l'utente titolare di capacità di rigassificazione che sostiene un costo maggiore per la medesima capacità rispetto ai soggetti che vi accedono tramite il conferimento del servizio integrato (anche considerando che alle procedure di conferimento possono accedere soggetti non industriali);
- un ulteriore svantaggio economico perché l'utente non può rivendere la propria capacità sul mercato secondario, in quanto il prezzo di rivendita che il predetto utente sarebbe in grado di praticare non sarebbe competitivo rispetto a quello emerso dalle procedure di assegnazione del servizio integrato.

Il gestore di un impianto di rigassificazione ha inoltre osservato che dall'allocazione di capacità di rigassificazione con il servizio integrato, è derivato uno svantaggio economico rispetto ai propri concorrenti, non beneficiando del fattore di copertura dei ricavi per la propria capacità in regime regolato. Inoltre, tale conferimento avrebbe ridotto il valore della propria capacità di rigassificazione.

Il gestore dell'impianto di rigassificazione ha sottolineato, inoltre, come l'attuale metodologia di determinazione delle tariffe di *entry* alla rete nazionale contribuisca a rendere penalizzante l'accesso al proprio terminale, prevedendo corrispettivi differenziati in ingresso alla rete nazionale per ciascun terminale di rigassificazione, laddove, invece, il prezzo di riserva è determinato in uguale misura per tutti gli operatori della rigassificazione.

5 L'evoluzione dei meccanismi di conferimento e della regolazione del fattore di copertura dei ricavi

Nel seguito del presente capitolo sono prospettati gli orientamenti dell'Autorità per la revisione degli aspetti della vigente regolazione fin qui illustrati anche tenendo conto delle criticità descritte al capitolo 4. Le modifiche prospettate rispondono a varie esigenze rappresentate in diversi contesti, formali e informali, da parte di utenti della rigassificazione e operatori dei terminali, anche a seguito dell'esperienza acquisita e del mutato quadro di riferimento.

L'intervento riguarda le capacità di rigassificazione soggette alla regolazione dell'Autorità, ossia le capacità dei terminali regolati e la capacità residua *short term* dei terminali esenti. La capacità residua *long term* dei terminali esenti rimane regolata ai sensi della legge 239/04 e del decreto 28 aprile 2006.

Le principali riforme sono orientate all'introduzione di modalità di organizzazione delle procedure d'asta per il conferimento di capacità superando le logiche di accesso prioritario o *pro-rata*. Gli aspetti che verranno discussi sono:

- durata dei conferimenti *long term*;
- la tempistica di svolgimento delle procedure di conferimento;
- modalità di organizzazione delle aste;
- criteri di definizione del prezzo di riserva;
- gestione dei proventi dell'asta.

Durata dei conferimenti

La regolazione contenuta nella deliberazione 118/2015/R/gas prevede conferimenti di durata massima di cinque anni. A fronte della presenza di meccanismi di “*congestion management*” idonei a rendere inefficaci eventuali strategie di trattenimento della capacità (“*capacity withholding*”), l’Autorità vede con favore la possibilità di procedere all’assegnazione della capacità su una base pluriennale più estesa. In analogia con la regolazione dell’accesso presso i punti di interconnessione della rete di trasporto il conferimento della capacità potrebbe riguardare durate di uno o più anni termici nel periodo di 15 anni successivi al conferimento. Tale estensione appare anche funzionale alla sicurezza e stabilità del sistema gas.

La tempistica di svolgimento delle procedure di conferimento

Per quanto riguarda le tempistiche dell’allocazione della capacità *short term* l’Autorità non ritiene necessarie modifiche in quanto la previsione di demandare tale aspetto ai codici di rigassificazione risulta coerente con l’esigenza di una regolazione flessibile.

Diversamente per l’allocazione della capacità *long term*, potrebbe essere opportuno valutarne la modifica in coerenza con le tempistiche previste dal *network code* in materia di allocazione della capacità di trasporto. Tale codice prevede che le procedure annuali si svolgano entro l’1 marzo relativamente all’allocazione delle capacità con decorrenza dall’1 ottobre.

Un altro aspetto da valutare riguarda l’opportunità di una gestione coordinata delle procedure fra le imprese di rigassificazione: un utente potrebbe trovarsi nella situazione di dover scegliere se partecipare alla procedura di un terminale e non a quella di un altro ad esempio per non incorrere nel rischio di vedersi allocata più capacità di quella necessaria. Si potrebbe verificare ad esempio la situazione in cui in una procedura di un terminale vi è domanda insoddisfatta ad un prezzo di assegnazione e nella procedura di un altro terminale vi è capacità invenduta ad un prezzo inferiore.

Al fine di evitare questi esiti inefficienti, potrebbero essere previste delle procedure svolte congiuntamente dai terminali nelle quali i partecipanti potrebbero esprimere offerte, tra loro alternative, per l'allocazione della capacità in uno o nell'altro terminale.

Q1. Si condividono le tempistiche prospettate per il conferimento della capacità *long term*?

Q2. Si ritiene opportuno prevedere forme di coordinamento nelle tempistiche e nella gestione delle procedure di allocazione?

Modalità di organizzazione delle aste

Ai fini della definizione della procedura d'asta occorre tener presente che in alcuni casi oggetto del conferimento è la capacità di rigassificazione utilizzabile in più scariche (tipicamente la capacità *long term*), mentre in altri la capacità offerta è riferita ad una singola scarica.

Per quanto riguarda il primo caso si ritiene che, data la natura discreta delle consegne, le richieste debbano essere accettate solo se integralmente soddisfatte. Altrimenti gli utenti potrebbero trovarsi allocata capacità in misura non coerente con le loro esigenze di approvvigionamento e con la gestione della filiera estera del Gnl.

A tal fine potrebbe essere adottato un meccanismo di asta aperta ascendente⁷ con valorizzazione a costo marginale, simile a quello adottato dall'Autorità per l'allocazione della capacità di trasporto presso le interconnessioni con l'estero. Infatti con tale meccanismo la procedura di conferimento si chiude laddove per un determinato prezzo tutte le offerte sono accettate integralmente, evitando situazioni di conferimento parziale delle capacità tra due o più utenti.

Nel caso dell'allocazione di capacità *short term* in cui l'oggetto del conferimento è la capacità di rigassificazione associata ad una singola scarica appare maggiormente efficiente l'adozione di un meccanismo di tipo *pay as bid*.

Si ritiene che nell'ambito delle procedure d'asta ciascun soggetto possa formulare più offerte, ciascuna delle quali trattata in maniera indipendente dalle altre.

Nei due casi di aste per capacità *long term* e per capacità *short term* l'offerta dovrebbe avere oggetto diverso. Infatti, nel caso di capacità di rigassificazione da utilizzare in più di una scarica (aste per capacità *long term*) - nell'ambito delle procedure d'asta aperta

⁷ Così definita dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013.

ascendente - l'offerta dovrebbe riguardare la quantità di capacità richiesta al prezzo unitario (espresso in euro per metro cubo di Gnl) indicato dall'impresa di rigassificazione nei vari *round* dell'asta. All'aumentare del prezzo la quantità diminuisce e l'asta converge al valore di equilibrio per la quantità allocabile. Mentre, nel caso di asta relativa alla capacità di rigassificazione da utilizzare in una singola scarica (capacità *short term*) l'offerta riguarda il corrispettivo (espresso in euro) che l'utente si impegna a pagare per una certa capacità, definita *ex-ante* e offerta dall'impresa di rigassificazione. In questo caso l'ordine di merito delle offerte di prezzo superiori al prezzo di riserva definito *ex ante* verrebbe utilizzato per selezionare le offerte accettate.

I corrispettivi determinati in esito all'asta si applicano in luogo dei vigenti corrispettivi tariffari.

Criteria di definizione del prezzo di riserva e fattore di copertura dei ricavi

L'introduzione di procedure concorsuali per il conferimento della capacità di rigassificazione consente di far emergere il suo valore di mercato, potenzialmente inferiore alla tariffa.

L'allocazione a condizioni di mercato delle capacità di rigassificazione, presenta il vantaggio di favorire un più efficiente utilizzo delle stesse e di incrementare la liquidità del mercato con possibili effetti positivi sul ribasso del prezzo del gas all'ingrosso. Inoltre, in tutti i casi in cui la disponibilità a pagare degli utenti è superiore al prezzo di riserva per l'allocazione nell'asta, ma inferiore al valore unitario della tariffa, l'allocazione a mercato consente di aumentare il tasso di utilizzo dei rigassificatori.

A tal riguardo si ritiene che l'obiettivo di favorire il conferimento della capacità disponibile, sostenendo la liquidità del mercato, debba concorrere a ridurre gli oneri sul sistema derivanti dal fattore di copertura dei ricavi.

Coerentemente, come già fatto per il servizio integrato rigassificazione e stoccaggio, l'Autorità ritiene che l'allocazione a mercato della capacità ad un prezzo inferiore alla tariffa richieda una modifica alla disciplina del fattore di copertura dei ricavi nel punto in cui prevede che il ricavo dell'impresa di rigassificazione da dedurre dal ricavo di riferimento sia determinato sulla base del corrispettivo tariffario e non sull'effettivo prezzo di allocazione. Diversamente l'allocazione della capacità di rigassificazione ad un prezzo inferiore alla tariffa si tradurrebbe, a parità di capacità conferite, in una riduzione del ricavo coperto dal fattore di copertura.

Si ritiene conseguentemente che, con l'introduzione delle procedure per la valorizzazione di mercato della capacità di rigassificazione, il calcolo del fattore di copertura dei ricavi debba essere effettuato non più sulla base dei corrispettivi tariffari ma sulla base degli esiti delle aste. Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 18, comma 1, della deliberazione 438/2013/R/gas il termine REF_t^L sarebbe costituito dai ricavi effettivamente conseguiti dall'impresa, inclusi i ricavi derivanti dalla valorizzazione delle capacità conferite in ciascuna asta al relativo prezzo di assegnazione.

Un ulteriore elemento determinante per l'efficacia del nuovo quadro regolatorio sono le modalità di definizione dei criteri di quantificazione del prezzo di riserva delle aste: cioè del valore unitario della capacità di rigassificazione sotto il quale si ritiene che non sia conveniente per il sistema allocare la capacità.

Nella definizione dei criteri di formazione del prezzo di riserva occorre distinguere due situazioni, in base agli effetti che l'allocatione della capacità produce sull'ammontare del fattore di copertura dei ricavi.

Un primo caso è quello in cui il valore del fattore di copertura (FC_t^L) calcolato al momento dell'asta sulla base dei ricavi derivanti dalla capacità già allocata per l'anno t , è maggiore di zero. In tale caso i proventi dell'asta vanno a ridurre il valore di FC_t^L e quindi costituiscono una riduzione dell'onere sostenuto dal sistema del gas. In questa situazione potrebbe essere conveniente per il sistema l'allocatione della capacità di rigassificazione a qualsiasi prezzo (superiore a zero) in quanto l'aumento dei volumi allocati concorre alla riduzione del fattore di copertura dei ricavi e ha effetti positivi sulla disponibilità di volumi di gas per il sistema.

Un secondo caso invece è quello in cui il valore di FC_t^L calcolato al momento dell'asta è già nullo. In questo caso i proventi dell'asta costituiscono ricavi per l'impresa di rigassificazione ulteriori a quelli derivanti dall'applicazione del fattore di copertura. In tale situazione quindi potrebbe essere opportuno prevedere che il prezzo di riserva sia fissato dall'impresa di rigassificazione sulla base di proprie valutazioni pur nei limiti massimi posti dalla tariffa.

I criteri per la formazione del prezzo di riserva di seguito esposti riguardano pertanto l'offerta della capacità nella situazione in cui il fattore di copertura è positivo (primo caso sopra esposto).

In questa situazione potrebbe essere definito un prezzo di riserva basato sulle condizioni di mercato attese per il periodo di consegna del Gnl. In particolare il prezzo di riserva

potrebbe essere definito sulla base della stima del differenziale fra il prezzo di approvvigionamento del Gnl per il mercato italiano e quello del gas al PSV atteso per il periodo di consegna del Gnl, al netto degli ulteriori costi variabili e fissi sostenuti dall'utente per la rigassificazione e il trasporto.

Questo approccio si espone tuttavia ad alcuni rilievi.

Il primo riguarda il fatto che le predette valutazioni, in particolare per quanto riguarda il prezzo atteso del Gnl, scontano le incertezze legate alla disponibilità e all'affidabilità delle previsioni e delle quotazioni *forward*. In particolare risultano disponibili quotazioni per la consegna del Gnl in un orizzonte temporale limitato che prevede la consegna uno o due mesi in avanti.

La corretta definizione del prezzo di riserva in base alle condizioni di mercato attese risulta così tanto più incerta quanto è più lontano il periodo cui si riferisce l'offerta di capacità. Ciò porterebbe a determinare dei prezzi di riserva per le capacità disponibili in un orizzonte più lontano che tengano in conto la possibilità del realizzarsi, nel futuro, di condizioni di mercato più favorevoli rispetto a quelle desumibili al momento dell'allocazione.

Il secondo discende dalla considerazione, sopra esposta, in base alla quale potrebbe essere conveniente allocare capacità a qualsiasi prezzo (superiore a zero) nella misura in cui ciò concorre alla riduzione del fattore di copertura dei ricavi. Ciò è in particolare vero per le capacità che se non allocate risulterebbero non più disponibili per il conferimento (ad esempio le capacità *spot*).

In base a tali rilievi si prospetta un sistema di prezzi di riserva definiti con criteri differenti in funzione dell'orizzonte di conferimento e della disponibilità di quotazioni di riferimento.

In particolare il prezzo di riserva potrebbe essere definito sulla base di:

- a) corrispettivi tariffari per i conferimenti di durata annuale o superiori per i quali non siano disponibili quotazioni di riferimento⁸;
- b) condizioni di mercato attese per le capacità infrannuali per le quali siano disponibili quotazioni di riferimento o si ritiene che quelle disponibili possano essere prese comunque a riferimento per un periodo più esteso;

⁸ Più precisamente, in questo caso, l'offerta del richiedente riguarderà il corrispettivo aggiuntivo alla tariffa che si impegna a pagare in caso di riferimento. E' bene infatti ricordare che la tariffa di rigassificazione, al momento dell'asta, è definita solo per una parte del periodo per il quale è offerta capacità.

c) un prezzo uguale a zero per la capacità *spot*.

Q3. Si condividono le modalità di determinazione del prezzo di riserva sopra prospettate?

Q4. Ritenete preferibile che, in alternativa al criterio a), possa essere definito un prezzo di riserva pari al costo medio pluriennale della capacità di rigassificazione⁹?

Un'ulteriore precisazione riguarda l'offerta di capacità rilasciata dagli utenti, che in base alle disposizioni della deliberazione 118/2015/R/gas è offerta in allocazione nelle medesime procedure in cui è offerta la capacità primaria. Dall'allocazione di questa capacità non dovrebbe risultare una riduzione dei ricavi dell'impresa di rigassificazione rispetto a quelli che dovrebbe corrispondere l'utente rilasciante. Pertanto questa capacità dovrebbe essere offerta ad un prezzo di riserva pari al corrispettivo applicato all'utente rilasciante a meno che quest'ultimo non indichi un prezzo inferiore assumendosi al contempo l'onere di coprire l'eventuale differenza.

Gestione dei proventi dell'asta

In un contesto di mercato diverso dall'attuale l'allocazione della capacità di rigassificazione potrebbe determinare una rendita da congestione, pari alla differenza tra ricavi effettivi e ricavi riconosciuti alle imprese di rigassificazione. Tale rendita dovrà in generale essere restituita al sistema secondo modalità che saranno definite in seguito dall'Autorità.

Q5: Ritenete condividibile che la rendita d'asta debba essere restituita al sistema?

Q6: Ritenete che l'eventuale rendita d'asta possa essere destinata a stabilizzare i ricavi delle imprese di rigassificazione, nei casi in cui all'interno dell'orizzonte pluriennale coperto dalle aste si registri un'alternanza di anni in cui la rendita da congestione è positiva e il terminale riesce a coprire interamente i propri costi riconosciuti ed anni in cui la rendita è nulla?

⁹ Il costo medio della capacità di rigassificazione potrebbe essere individuato come il costo unitario che applicato alla capacità di rigassificazione del terminale per la vita residua utile del terminale genera un flusso di cassa avente il medesimo valore attualizzato dei ricavi annuali ammissibili per il medesimo periodo determinati in coerenza con i provvedimenti tariffari.